

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **83/1995** (ECLI:IT:COST:1995:83)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **CAIANIELLO**

Camera di Consiglio del **08/02/1995**; Decisione del **23/02/1995**

Deposito del **06/03/1995**; Pubblicazione in G. U. **15/03/1995**

Norme impugnate:

Massime: **21941**

Atti decisi:

N. 83

ORDINANZA 23 FEBBRAIO-6 MARZO 1995

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: avv. Ugo SPAGNOLI; Giudici: prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), come modificato dall'art. 1 della legge 24 luglio 1993, n. 256, e degli artt. 3, terzo comma, e 7, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1994 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di prevenzione a carico di Zagaria Vincenzo, iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1995 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, adi'to su richiesta di modifica del luogo di soggiorno obbligato formulata da persona già sottoposta con precedente decreto del medesimo giudice alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, ha sollevato, con ordinanza del 17 maggio 1994, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575 - come modificato dall'art. 1 della legge 24 luglio 1993, n. 256 - e degli artt. 3, terzo comma e 7, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in riferimento agli articoli 1, primo comma, 4, 24, 27, secondo comma e 111 della Costituzione;

che il giudice rimettente muove dal rilievo per cui, dopo le modifiche apportate dalla richiamata legge n. 256 del 1993, la disciplina della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza consente di disporre ed applicare l'obbligo di soggiorno - nei casi in cui le altre misure non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica - esclusivamente nel comune di residenza o dimora abituale, e non anche in altra località;

che secondo il rimettente l'impossibilità di rideterminare il luogo di applicazione dell'obbligo di soggiorno in comune diverso da quello previsto dalla denunciata normativa, anche quando la relativa richiesta sia formulata dal prevenuto - come nel caso - in base all'esigenza di svolgere altrove una attività lavorativa, si porrebbe in contrasto: a) con l'articolo 1, primo comma, della Costituzione, per ingiustificata violazione del principio lavoristico che è fondamento primario della Repubblica; b) con l'art. 4 della Costituzione, per violazione del principio di promozione del diritto al lavoro; c) con gli articoli 24 e 111 della Costituzione, essendo precluso il diritto ad una risposta giurisdizionale, adeguatamente motivata, sulla richiesta (formulata del resto in ossequio alla prescrizione di "darsi alla ricerca di un lavoro" prevista dall'art. 5 della legge n. 1423 del 1956) dell'interessato; d) con l'art. 27, secondo comma, della Costituzione, risultandone negato il diritto al lavoro a persona non già condannata - e dunque riconosciuta "colpevole" - ma solo ritenuta socialmente pericolosa;

che, conclude il rimettente, per ovviare agli esposti profili di illegittimità costituzionale, dovrebbe essere consentito al giudice di individuare il luogo di soggiorno obbligato in un comune anche diverso da quello della residenza del proposto, sia pure esercitando la scelta secondo criteri di estrema prudenza, derogando alla regola generale in presenza di casi eccezionali, quale sarebbe da ritenere quello in esame;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere - attraverso richiamo ad altro atto di intervento, riferito a diverso problema - che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata.

Considerato che il giudizio, nel corso del quale è stata sollevata la questione, si configura quale procedimento di modifica di precedente provvedimento applicativo della misura di prevenzione, a norma dell'art. 7, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come è reso manifesto dal fatto che il giudice rimettente è lo stesso organo giudiziario che in detta norma è individuato come competente al riguardo, e cioè è l'organo che ha emanato il provvedimento, nonché, ulteriormente, dal fatto che la denuncia di illegittimità costituzionale investe anche la norma in argomento;

che il procedimento di modifica - o revoca - della misura già disposta e in corso di applicazione, instaurato in base all'art. 7 citato, è, secondo costante giurisprudenza, di natura esecutiva e presuppone necessariamente la definitività del provvedimento che ne è oggetto e dunque l'esaurimento o il mancato esperimento dei mezzi di impugnazione;

che, come risulta espressamente dall'ordinanza di rinvio, il provvedimento applicativo della misura di prevenzione è stato appellato dalla persona ad essa sottoposta, per cui, alla stregua del principio sopra ricordato, il tribunale rimettente risulta essere un organo evidentemente privo di poteri decisorii, e la questione sollevata deve perciò essere dichiarata manifestamente inammissibile, in conformità al consolidato orientamento di questa Corte (ordd. n. 120 del 1993, n. 59 del 1990, n. 157 del 1989, n. 234 del 1987), anche in quanto la questione stessa attiene al momento esecutivo e dunque a fase non ancora attuale del procedimento (da ultimo, sent. n. 242 del 1994);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) - come modificato dall'art. 1 della legge 24 luglio 1993, n. 256 - e degli artt. 3, terzo comma, e 7, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), sollevata, in riferimento agli articoli 1, primo comma, 4, 24, 27, secondo comma e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995.

Il Presidente: SPAGNOLI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 6 marzo 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.